



COMUNE DI ARNESANO
PROVINCIA DI LECCE
Via De Amici n. 20 – 73010 Arnesano

***Regolamento Comunale per l'applicazione
dell'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito
delle Persone Fisiche (IRPEF)***

Approvato con deliberazione del C.C. n. ____ del ____



COMUNE DI ARNESANO
PROVINCIA DI LECCE
Via De Amici n. 20 – 73010 Arnesano

INDICE SISTEMATICO

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Determinazione dell'aliquota (*aliquote flessibili*)
- Art. 3 – Soggetto attivo
- Art. 4 – Soggetto passivo
- Art. 5 – Criteri di Calcolo
- Art. 6 - Esenzioni per particolari categorie di soggetti
- Art. 7 – Versamento dell'addizionale Irpef
- Art. 8 – Soggetti responsabili
- Art. 9 – Entrata in vigore



COMUNE DI ARNESANO
PROVINCIA DI LECCE
Via De Amici n. 20 – 73010 Arnesano

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 nonché l'eventuale soglia di esenzione in funzione di specifici requisiti reddituali.

Art. 2 - Determinazione dell'aliquota (*aliquote flessibili*)

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, sono stabilite le seguenti aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF
Fino a € 15.000,00	0,35%
Da € 15.000,001 e fino a € 28.000	0,40%
Da € 28.000,001 e fino a € 50.000	0,45%
Da € 50.000,001	0,80%



COMUNE DI ARNESANO
PROVINCIA DI LECCE
Via De Amici n. 20 – 73010 Arnesano

Art. 3 – Soggetto Attivo

1. L'addizionale è dovuta al Comune dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel Comune stesso alla data stabilita dalla normativa vigente.

Art. 4 – Soggetto Passivo

1. L'addizionale è dovuta dalle persone fisiche ed è determinata applicando l'aliquota indicata all'art. 2 al reddito complessivo calcolato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta. L'addizionale è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche

Art. 5 – Criteri di Calcolo

1. L'addizionale è determinata applicando l'aliquota deliberata per l'anno di riferimento al reddito complessivo, determinato ai fini dell'imposta sul



COMUNE DI ARNESANO
PROVINCIA DI LECCE
Via De Amici n. 20 – 73010 Arnesano

reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative.

Art. 6 - Esenzioni per particolari categorie di soggetti

1. L'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 non è dovuta dai soggetti che, nell'anno di riferimento, conseguono un reddito complessivo IRPEF non superiore a € 10.000,00.
2. I soggetti che non rientrano nelle ipotesi di esenzione prevista al comma 1 sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF sull'intero reddito complessivo posseduto.

Art. 7 – Versamento dell'addizionale IRPEF

1. Il versamento dell'addizionale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche è effettuato secondo le modalità previste dall'art. 1 del D.Lgs. 28



COMUNE DI ARNESANO
PROVINCIA DI LECCE
Via De Amici n. 20 – 73010 Arnesano

settembre 1998 n. 360 e s.m.i. e dall'art. 1, comma 143 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 8 Soggetti responsabili

1. Responsabile del procedimento di variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è il Responsabile del servizio finanziario. 2. In ordine agli adempimenti consequenziali all'adozione della delibera di variazione il Responsabile del servizio finanziario può nominare un diverso responsabile del procedimento, al quale possono essere attribuite le competenze in relazione alla gestione dell'imposta, secondo quanto previsto dalla legge vigente in materia

Art. 9 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2022;